



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 43 del 16/12/2020	OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2020.
---	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **14:10** nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CONGIU GIANLUCA	Si	
Vice Sindaco	PIRAS LODOVICO	Si	
Assessore	MURGIA LUCIA	Si	
Assessore	FANNI CHIARA STELLA	Si	
Assessore	DEMURTAS VALENTINA	Si	

Presenti: **5**

Assenti: **0**

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Dott. Congiu Gianluca** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste il **Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina**.

LA GIUNTA COMUNALE

Si da atto che la presente seduta viene svolta in video conferenza mediante piattaforma whatsapp. Sono presenti in Comune Congiu, Piras, Murgia e Demurtas collegati Fanni e il Segretario comunale Busia;

Premesso che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Visto l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

Dato atto che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei responsabili dei servizi, nei Comuni privi di dirigenza, che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

Visto altresì l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

Richiamata la propria deliberazione n. 45 del 25/06/2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell'articolo 7 - comma 3 e dell'articolo 8 - comma 2 del CCNL 21/05/2018;

Ritenuto di fornire alla stessa gli indirizzi per la contrattazione integrativa e per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 40, comma 3-quinques, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in base al quale...:

- gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, ferma restando l'ottemperanza agli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;
- lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle Regioni e agli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Evidenziato che anche in base al CCNL il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 ricomprende:

- a) risorse stabili, importo fisso ed incrementabile solo ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL, le cui voci sono riportate dall'articolo 67 - primo e secondo comma CCNL 21/05/2018;

b) risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità derivanti dall'applicazione delle voci previste dall'art. 67, commi 3, 4 e 5 lett. b);

Visto l'art. 67, commi 4 e 5, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

1. un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;
2. apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;

Visto altresì l'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Preso atto che il Comune di Girasole ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed ha altresì ottemperato al vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2019, posto che l'importo della stessa risulta inferiore al valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557 e comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014;

Visto altresì, l'art. 23 comma 2 del D.Lgs.n. 75/2017 che dispone: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...omissis";

Atteso che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali e con riferimento a quest'ultima l'amministrazione intende confermare gli obiettivi di mantenimento dei servizi già assicurati nel passato come individuati anche nel PEG;

Richiamato quindi l'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, secondo il quale a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle Progressioni Economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22/01/2004.

Visto il comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale «i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute»;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che compete all'organo politico formulare alla Delegazione Trattante di parte Pubblica gli opportuni indirizzi allo scopo di orientarne e finalizzarne l'attività per il conseguimento degli obiettivi attesi;

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la ripartizione della parte variabile del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;

- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata in merito alla distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica in sede di contrattazione decentrata;

Visto il PEG (comprensivo del c.d. Piano della Performance) per il triennio 2020/2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 29.11.2019, nel quale sono stati individuati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

Vista la determina del Responsabile del Servizio Finanziario 487/2020, con la quale è stato costituito il fondo anno 2020 di seguito riportato:

•	Risorse fisse	€.	26.857,94;
•	Risorse variabili	€.	4.545,15;
<hr/>			
Totale		€.	31.403,09

Di dare atto che le voci soggette al limite 2016 sono pari a euro 26.845,06;

Che il limite del fondo 2016 è determinato in euro 26.346,06 ai sensi 23 comma 2 del D.Lgs.n. 75/2017;

Di dare atto che si rende necessario operare una riduzione per superamento del limite 2016 di €. 499,01 e pertanto il fondo 2020 da ripartire è pari a euro 30.904,08;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, in corso d'anno, alcuni compensi gravanti sul fondo vengono erogati mensilmente e ammontano complessivamente per il 2020 a €. 17.052,31, quali:

- la progressione economica orizzontale;
- l'indennità di comparto;

Pertanto, le somme disponibili da erogare, al netto delle somme pagate mensilmente a carico del fondo parte stabile, (progressione economica orizzontale e indennità di comparto), ammontano a €.13.851,77, da ripartire, in applicazione dell'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, come segue:

- €. 9.369,35 Produttività/performance individuale contrattata nell'anno;
- €. 4.182,42 Specifiche responsabilità (art.70 quinquies C.1 CCNL 21.05.2018);
- €. 300,00 Indennità condizioni lavoro – maneggio valori - ex art.70 bis CCNL 2016/2018 e art.11 CCDI 2018/2020;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in merito alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate che di seguito si approva;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto del Fondo per le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività personale dipendente anno 2020, come determinato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo con propria determina n. 487/2020

Di dare atto che l'importo del Fondo per le risorse decentrate anno 2020 è quantificato come segue:

- Risorse fisse €.
- 26.857,94;

- Risorse variabili €. 4.545,15;

Totale €. 31.403,09

Di dare atto, altresì che le voci soggette al limite 2016 sono pari a euro 26.845,06;

Che il limite del fondo 2016 è determinato in euro 26.346,06 ai sensi 23 comma 2 del D.Lgs.n. 75/2017;

Di dare atto che si rende necessario operare una riduzione per superamento del limite 2016 di €. 499,01 e pertanto il fondo 2020 da ripartire è pari a euro 30.904,08;

Di dare atto che:

- il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale;
- che, nel quantificare il fondo sono stati rispettati limiti in tema di contenimento della spesa del personale in conformità alle disposizioni dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs.vo n. 75/2017;

Di impartire le direttive alla delegazione di parte pubblica, affinché in sede di contrattazione decentrata si adoperi, nel rispetto del limite del 2016, a destinare le risorse, al netto degli istituti contrattuali che hanno carattere di stabilità e continuità nel tempo, secondo i principi contenuti nell'art. 68 del CCNL del 21.05.2018 come segue:

- €. 9.369,35 Produttività/performance individuale contrattata nell'anno;
- €. 4.182,42 Specifiche responsabilità (art.70 quinquies C.1 CCNL 21.05.2018);
- €. 300,00 Indennità condizioni lavoro – maneggio valori - ex art.70 bis CCNL 2016/2018 e art.11 CCDI 2018/2020;

Di pubblicare la presente deliberazione, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Personale-Contrattazione Integrativa" del sito istituzionale del Comune.

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Dott. Congiu Gianluca	Segretario Comunale Dott.ssa Busia Giovannina
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Visti gli atti d'ufficio, si

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **16/12/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Girasole, 23/12/2020

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **23/12/2020** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Girasole, 23/12/2020

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda